Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 199 del 25 agosto 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1988, n. 363.

Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1988, n. 363.

Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 21491 in data 9 giugno 1987, a seguito della quale è stata presentata istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 349/1986, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale per il territorio che include il bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, nonché la documentazione allegata a dimostrazione delle gravi condizioni di inquinamento del citato bacino idrografico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1987, con la quale il bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 349/1986;

Considerato che, con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente è stato richiesto di predisporre, di intesa con la regione Lombardia, il piano di disinquinamento per il risanamento del predetto bacino idrografico che — previa ricognizione dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonché delle fonti inquinanti significative — definisse la tipologia, la fattibilità ed i costi degli interventi di risanamento;

Visto il protocollo di intesa stipulato fra il Ministro dell'ambiente e la regione Lombardia in data 12 ottobre 1987, con il quale sono state definite le modalità di elaborazione del citato piano di disinquinamento;

Visto che gli studi e indagini effettuate dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione Lombardia, per l'elaborazione del citato piano di disinquinamento hanno dimostrato che la maggior parte dell'area in questione è soggetta allo sversamento di imponenti carichi inquinanti non depurati nell'acqua, nel suolo e nell'aria, nonché ad importanti emissioni sonore, con grave pregiudizio della qualità dell'ambiente e della vita, e che sono necessarie alcune variazioni dei confini dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale al fine di includere tutti i comuni afferenti in qualche misura al bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona, Seveso e ai loro affluenti;

Visti gli importanti risultati conseguiti dalla regione Lombardia, a livello conoscitivo, con l'avvio del catasto dei rifiuti e con il catasto delle emissioni atmosferiche e degli scarichi idrici, nonché, a livello normativo, con norme regionali consistenti in particolare:

nella legge 30 novembre 1983, n. 86, sul piano generale delle aree regionali protette;

nella delibera consiliare III/2088 del 27 marzo 1985, sul piano regionale di risanamento delle acque;

nella legge 28 giugno 1988, n. 37, concernente il piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi;

Viste le rilevanti risorse già investite dallo Stato, dalla regione, dagli enti locali, al fine di realizzare un miglioramento della situazione ambientale nell'area in questione, e visto, in particolare, che:

lo Stato ha concesso nel 1988 ai sensi del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e della deliberazione del CIPE in data 12 maggio 1988 «Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67» contributi e finanziamenti, riferiti all'area di cui all'art. 1 del presente decreto, per circa 180 miliardi di lire;

il Ministro dell'ambiente ha proposto al CIPE, in ordine all'assegnazione per interventi urgenti delle risorse finanziarie di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, un finanziamento di 63 miliardi di lire per gli interventi descritti nell'annesso II, allegato al presente decreto, destinati all'area in questione;

nella citata delibera CIPE sono riservate all'area in questione risorse finanziarie pari a 52 miliardi di lire per interventi urgenti di disinquinamento delle acque e a 21 miliardi di lire per interventi urgenti in difesa dell'approvvigionamento idropotabile, a valere sulle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 67 del 1988, nonché risorse finanziarie pari a 8 miliardi di lire per le attività di pianificazione e controllo a valere sulle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della medesima legge;

Considerato che le somme citate, a valere sulle risorse finanziarie di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, rappresentano le prime erogazioni per l'attuazione del piano e vanno considerate a copertura completa dei finanziamenti a carico dello Stato per il 1988 indicati nel presente decreto;

Preso atto che:

le direttive per la elaborazione del piano di disinquinamento emanate con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri sono state puntualmente seguite dal Ministro dell'ambiente e che i risultati sono oggetto del presente decreto e delle relative tabelle allegate, costituenti parte integranti dello stesso, che individuano, oltre agli obiettivi del risanamento, opere, interventi ed attività la cui realizzazione è necessaria al fine di ricondurre ad equilibrio l'ecosistema in questione;

gli interventi previsti e le modalità di realizzazione degli stessi comportano la necessità di un'azione coordinata dello Stato, della regione Lombardia e degli enti locali competenti, da realizzarsi anche attraverso l'attivazione di specifici strumenti operativi, al fine di conseguire gli obiettivi del presente piano nei tempi programmati;

tale coordinamento deve essere:

a) sul piano tecnico operativo, al fine di assicurare che ciascun intervento sia effettuato nell'ambito del piano secondo le modalità, i tempi e gli standards tecnici prestabiliti;

b) sul piano finanziario, al fine di assicurare che tutte le risorse disponibili o reperibili per l'attuazione del piano siano attivate ed impiegate in una visione unitaria e con la massima efficacia;

c) sul piano urbanistico-ambientale, al fine di evitare ritardi ed inadempienze, ovvero effetti indesiderabili sul piano socio-economico;

l'art. 7 della legge n. 349/1986, nel mantenere ferme le competenze dello Stato, della regione e degli enti locali nella realizzazione degli interventi, prevede l'intesa tra lo Stato e la regione al fine della predisposizione del piano;

l'adozione dell'intesa Stato-regione sul piano organizzativo e funzionale, aperta alla partecipazione degli enti locali responsabili della realizzazione e gestione delle opere previste dal piano, consente di predeterminare con sufficienti margini le misure e le modalità di attuazione del piano;

Vista la delibera della giunta della regione Lombardia in data 5 luglio 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del piano quinquennale di disinquinamento

1. È approvato l'allegato piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, come atto di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici anche economici, la regione Lombardia e gli enti locali.

Art. 2.

Confini del bacino idrografico

1. I confini del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, individuati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 1987, sono rideterminati in modo da includere tutti i comuni elencati nella tabella *A*.

Art. 3.

Finanziamento degli interventi a carico del bilancio dello Stato

1. Il finanziamento degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, per gli anni 1989 e seguenti, è subordinato alle determinazioni della legge finanziaria per l'anno 1989.

Art. 4.

Modalità di realizzazione degli interventi a carico del bilancio dello Stato

1. Le modalità di realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, a carico del bilancio dello Stato, sono quelle previste dal comma 4 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 5.
Modalità di adozione delle misure normative

1. Gli adeguamenti normativi previsti dal piano di cui all'art. 1 avranno luogo attraverso l'adozione di specifici provvedimenti da promuoversi da parte delle amministrazioni competenti secondo la normativa vigente.

Art. 6.
Attuazione del piano

1. Il presente decreto sarà trasmesso alle amministrazioni ed enti di cui all'art. 1 per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 29 luglio 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Mita

Il Ministro dell'ambiente
Ruffolo

Visto, *il Guardasigilli:* Vassalli

PIANO DI DISINQUINAMENTO DEL BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI LAMBRO, OLONA E SEVESO

2 - OBIETTIVI DEL PIANO

Gli obiettivi del piano di disinquinamento sono:

- adeguamento delle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano ai requisiti di cui al DPR di recepimento della Direttiva CEE 75/440;
- adeguamento delle acque superficiali agli standards previsti dalla tab. D (come obiettivo intermedio) e quindi alla tab. C (come obiettivo finale) del Piano regionale del risanamento delle acque, citato in premessa;
- eliminazione progressiva dei fenomeni di esondazione che coinvolgono i principali agglomerati urbani e le grandi infrastrutture (industriali e di trasporto) nonchè riduzione degli effetti ambientali derivanti dalla scolmatura di rilevanti quantità di acque inquinate in corpi idrici di pregio e, principalmente nel fiume Ticino;
- riduzione dell'attuale dipendenza dell'area milanese e del Comune di Milano dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in siti posti fuori dal territorio provinciale e progressivamente più lontani, nonchè adozione di sistemi di smaltimento integrati territorialmente che consentano fasi di recupero, riciclaggio e trattamento ottimali;
- smaltimento adeguato dei rifiuti ospedalieri e dei residui provenienti dai laboratori mediante l'installazione, presso gli impianti di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, di sistemi speciali di movimentazione e ricaricamento;
- avvio immediato e ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, a partire dalla raccolta di rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F);
- realizzazione di un sistema di unità di trattamento dei rifiuti speciali e tossici-nocivi e di unità atte al trattamento dei fanghi da impianti di depurazione, ottimizzando il recupero agricolo;

- eliminazione di tutti gli scarichi incontrollati di rifiuti solidi urbani e industriali nonchè di tutti gli scarichi fognari nel suolo e sottosuolo e recupero ambientale delle aree degradate e loro inserimento nel contesto territoriale circostante;
- controllo delle emissioni in atmosfera e delle caratteristiche dei combustibili e dei carburanti al fine di assicurare la conformità agli standards previsti dal DPR 24 maggio 1988,n. 203;
- controllo delle emissioni sonore mediante sistemi di difesa attiva e passiva al fine di assicurare che i livelli di rumorosità ambientale media siano compatibili con il benessere degli abitanti e, comunque, non superino, a parte casi particolari, 70 dBA equivalenti durante il giorno e 60 dBA equivalenti durante la notte;
- adozione di tutte le misure previste dal DPR 17 maggio 1988, n. 175, per prevenire i rischi di incidente rilevante nonchè procedere a rilocalizzazione per motivi di interesse ambientale di quelle aziende che non è possibile rendere sicure;
- conseguimento degli obiettivi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, "Piano generale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonchè delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", nonchè rimboschimento e recupero delle aree degradate per abbandono ed escavazione, recupero a verde di aree dismesse site negli agglomerati urbani;
- realizzazione di un sistema di rilevazione continua della qualità dell'ambiente,nonchè di uno strumento di controllo dell'attuazione del piano di disinquinamento e formazione del personale necessario alla gestione degli interventi,nonchè informazione, educazione ambientale e coinvolgimento delle collettività per una costruttiva partecipazione alla realizzazione del piano di disinquinamento.

II - INTERVENTI E FABBISOGNI FINANZIARI

II.1. Fabbisogni finanziari e settori di intervento

II.1.1. Il fabbisogno finanziario globale per l'attuazione del presente piano è pari, al netto dei contributi e dei finanziamenti già formalmente concessi dallo Stato a vario titolo nell'anno 1988, a 4.800 miliardi di lire. L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è di lire 1.990 miliardi; quello a carico degli altri soggetti competenti è di lire 2.810 miliardi.

II.1.2. Il fabbisogno finanziario globale è così articolato per settori di intervento:

- tutela delle acque:	3.154 miliardi
- smaltimento dei rifiuti:	1.100 miliardi
- bonifica dei suoli:	200 miliardi
- risanamento atmosferico:	3 miliardi
- risanamento acustico:	3 miliardi
- protezione dagli insediamenti produttivi ad alto rischio:	6 miliardi
- aree protette di rilevanza naturalistica:	100 miliardi
- controllo della qualità dell'ambiente e dell'attuazione del piano:	140 miliardi
- formazione del personale:	65 miliardi
- informazione ed educazione ambientale	29 miliardi.

II.1.3. Il fabbisogno finanziario globale è così articolato per annualità e competenze:

- anno 1988: 504 miliardi, di cui 144 a carico dello Stato e 360 a carico dei soggetti competenti;
- anno 1989: 1313 miliardi, di cui 463 a carico dello Stato e 850 a carico dei soggetti competenti;
- anno 1990: 1166 miliardi, di cui 416 a carico dello Stato e 750 a carico dei soggetti competenti.
- anno 1991: 1016 miliardi, di cui 466 a carico dello Stato e 550 a carico dei soggetti competenti;
- anno 1992: 801 miliardi, di cui 501 a carico dello Stato e 300 a carico dei soggetti competenti;

II.1.4. Nei paragrafi da 2 a 11 della presente Sezione sono definiti per ciascun settore di intervento:

- i contenuti degli interventi;
- il fabbisogno finanziario;
- la quota di risorse a carico del bilancio dello Stato;
- la quota di risorse a carico degli altri soggetti competenti.

II.1.5. Nelle tabelle allegate sono definiti per ciascun settore di intervento:

- i singoli interventi;
- i soggetti responsabili della loro realizzazione;

- il grado di rilevanza sistemica dei singoli interventi;
- il costo di ciascun intervento;
- i tempi di realizzazione.

II.2. Tutela delle acque

II.2.1. Gli interventi di tutela delle acque riguardano:
- l'approvigionamento idropotabile;
- il disinquinamento delle acque superficiali;
- la difesa e la sistemazione idraulica.

II.2.2. Gli interventi necessari nel settore dell'approvigionamento idropotabile di cui alla tabella "B" allegata, consistono nella realizzazione di potabilizzatori, nella bonifica di falde, nel reperimento di fonti idriche alternative da acque sotterranee e superficiali, nella realizzazione di acquedotti industriali e nell'interconnessione di acquedotti comunali, intesi alla tutela della qualità e ad assicurare l'approvigionamento idropotabile. Il fabbisogno finanziario relativo è pari a 900 miliardi, 300 dei quali sono a carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione delle risorse a carico dello Stato abbia luogo per un ammontare di 25 miliardi per l'anno 1988, 95 miliardi per l'anno 1989 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al restante fabbisogno pari a 600 miliardi si provvede a carico dei soggetti competenti con il meccanismo di copertura finanziaria di cui alla Sezione IV.

II.2.3. Gli interventi necessari nel settore del disinquinamento delle acque superficiali di cui alla tabella "C" allegata,consistono nel completamento e realizzazione di reti fognarie comunali, collettori ed impianti di depurazione. Il fabbisogno finanziario è di 1.754 miliardi di lire, 404 dei quali a carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione delle risorse a carico dello Stato abbia luogo per un ammontare di 71 miliardi di lire nell'anno 1988, di 123 miliardi di lire nell'anno 1989 e di 70 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al restante fabbisogno pari a 1350 miliardi si provvede a carico dei soggetti competenti con il meccanismo di copertura finanziaria di cui alla sezione IV.

II.2.4. Gli interventi necessari nel settore della difesa e sistemazione idraulica del bacino idrografico del Lambro, Olona e Seveso sono individuati dal Ministero dei Lavori Pubblici. Il relativo fabbisogno finanziario stimato in lire 500 miliardi è a totale carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione di dette risorse abbia luogo per un ammontare di 40 miliardi di lire per l'anno 1989, di 100 miliardi di lire nell'anno 1990, di 160 miliardi di lire nel 1991 e di 200 miliardi di lire nel 1992.

II.3 Smaltimento dei rifiuti

II.3.1. Gli interventi necessari nel settore della realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla tabella "E" allegata, consistono nella costruzione di impianti a tecnologia complessa e di discariche per i rifiuti solidi e assimilabili nonchè nella realizzazione di piattaforme di rifiuti industriali, e fanghi derivati da impianti di depurazione consortili. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili è pari a lire 800 miliardi, mentre quello per gli impianti di smaltimento dei fanghi di depurazione e dei rifiuti industriali è pari a 300 miliardi. E' previsto che per la realizzazione dello smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e assimilabili sia posta a carico del bilancio dello Stato una quota pari a 240 miliardi, la cui erogazione ha luogo per l'ammontare di 60 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. Al restante fabbisogno, pari a 860 miliardi, si provvede a carico dei soggetti competenti con il meccanismo di copertura finanziaria dui cui alla sezione IV.

II.4 Bonifica dei suoli inquinati

II.4.1. Gli interventi necessari nel settore delle bonifiche delle discariche dismesse nonchè delle aree oggetto di spagliamento di liquami sono indicati nella tabella "F" allegata. Il relativi fabbisogni finanziari, valutati in 150 miliardi per la bonifica di discariche e 50 miliardi per la bonifica di aree oggetto di spagliamento sono a totale carico dello Stato. E' previsto che l'erogazione di dette risorse abbia luogo per un ammontare di 15 miliardi nell'anno 1988, di 60 miliardi nell'anno 1989, di 50 miliardi nell'anno 1990, di 40 miliardi nell'anno 1991 e di 35 miliardi nell'anno 1992.

II.5 Tutela della qualità dell'aria

II.5.1. Per quanto riguarda le misure per la tutela della qualità dell'aria ed il risanamento atmosferico, si ritiene opportuno, in considerazione del grave stato di inquinamento atmosferico di alcune zone dell'area in questione, adottare i limiti del decreto previsto dalla lettera a), comma 2, dell'art. 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, con il quale saranno fissati i valori limite massimi e minimi nazionali delle emissioni in questione. Successivamente, la Regione Lombardia con propri provvedimenti legislativi provvederà ad adeguare i valori delle emissioni entro i valori limite fissati con il DM suindicato,

II.5.2. Per quanto riguarda il gasolio destinato all'autotrazione, si raccomanda in primo luogo che abbia attuazione, a partire dal 1° gennaio 1989, nel Comune di Milano il disposto dello schema di DPCM di recepimento della Direttiva CEE 87/219, attualmente all'esame della Presidenza del Consiglio, che stabilisce l'obbligo di utilizzazione di gasolio allo 0.2% di zolfo o, possibilmente, inferiore per il trasporto pubblico collettivo urbano.

II.5.3. Infine si ritiene necessario che, entro il 31 dicembre 1989, la Regione Lombardia predisponga il censimento delle emissioni nell'atmosfera e approvi, per l'area di cui all'art. 1, il piano di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria di cui alla tabella "G" allegata. Il relativo fabbisogno finanziario stimato in 3 miliardi di lire è a totale carico del bilancio dello Stato. L'erogazione di dette risorse ha luogo nel 1988.

II.6. Risanamento acustico

Allo scopo di contrastare gli elevati livelli di inquinamento acustico riscontrati in alcune parti dell'area in questione, si ritiene che entro 12 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, la Regione Lombardia debba elaborare, d'intesa con i Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, un piano di interventi urgenti per l'area del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso concernenti le misure di difesa attiva e passiva dall'inquinamento acustico di cui alla tabella "H" allegata.
Il fabbisogno finanziario per la predisposizione del piano è stimato in 3 miliardi di lire. La spesa è a totale carico dello Stato. L'erogazione di dette risorse ha luogo nel 1989.

II.7. Insediamenti produttivi ad alto rischio

Si ritiene necessario che, entro il 30 giugno 1989, il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Lombardia ed i Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato e della Sanità, elabori un progetto esecutivo di rilocalizzazione del polo chimico di Pero, al fine di rimuovere i fattori di rischio di incidente rilevante per gli insediamenti urbani limitrofi e di assicurare il recupero ambientale e socio-economico del comprensorio, nonchè un progetto esecutivo delle metodologie e dei sistemi di disinquinamento e protezione ambientale per assicurare la compatibilità degli insediamenti produttivi ad alto rischio ed in particolare di quelli del polo chimico di Pioltello-Rodano. L' eventuale realizzazione di tale progetto sarà disciplinata sulla base della normativa di ordine generale in materia di delocalizzazione industriale. Il fabbisogno finanziario per la progettazione degli interventi di cui alla tabella "I" allegata è stimato in 6 miliardi di lire. E' previsto che l'erogazione di queste risorse, che sono a totale carico del bilancio dello Stato, abbia luogo nel 1988.

II.8. Aree protette di rilevanza naturalistica

Gli interventi necessari nel settore dei parchi e delle riserve regionali, nonchè del recupero a verde delle aree industriali dismesse site in agglomerati urbani, della forestazione e risanamento di aree degradate dall'attività estrattiva, della difesa di ripe ed alvei fluviali con ricostruzione degli ecosistemi, del censimento delle risorse naturali sono quelli indicati nella tabella "L". Il fabbisogno finanziario è stimato in 100 miliardi di lire, di cui 3 miliardi per il censimento delle risorse naturali. La spesa è a totale carico dello Stato. E' previsto che l'erogazione ha luogo nella misura di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 e che il 30% delle risorse di cui al comma precedente è destinato ad opere ed infrastrutture di fruizione da realizzarsi nelle riserve regionali site nell'area.

II.9. Sistema permanente di controllo della qualità dell'ambiente e dell'attuazione del piano

Gli interventi necessari, nel settore del monitoraggio della quantità e qualità delle acque meteoriche e superficiali e delle acque sotterranee, per la realizzazione delle reti di monitoraggio delle emissioni e immissioni nell'atmosfera, per la realizzazione delle reti di trasmissione dei dati ai centri provinciali e regionale di controllo, al Ministero dell'Ambiente e ad altri Ministeri interessati, sono quelli elencati nella tabella "M", allegata. Sono altresì, ritenuti necessari

gli interventi per la realizzazione dei catasti dei rifiuti, degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera, nonchè il sistema di controllo e certificazione sull'attuazione del piano e sulla realizzazione e gestione dei singoli interventi. I fabbisogni finanziari sono stimati globalmente in lire 140 miliardi, a totale carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione di dette risorse avviene per 19 miliardi di lire nel 1988, per 31 miliardi di lire nel 1989 e per 30 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

II.10. Formazione del personale

Gli interventi necessari nel settore della formazione del personale necessario per la gestione delle opere previste dal piano e dei relativi sistemi di controllo, sono quelli elencati nella tabella "N", allegata. Tali interventi saranno coordinati con i piani della Regione Lombardia per la formazione professionale. I relativi fabbisogni finanziari sono valutati in 65 miliardi, a totale carico del bilancio dello Stato. E' prevista l'erogazione abbia luogo per 3 miliardi nel 1988, per 14 miliardi nel 1989 e per 16 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

II.11. Informazione ed educazione ambientale

Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla realizzazione del piano sono approvati gli interventi di cui alla tabella "O"

allegata, nel settore della informazione ed educazione ambientale. Tali interventi devono essere coordinati con i piani della Regione Lombardia per la informazione ed educazione ambientale. I relativi fabbisogni finanziari sono valutati in 29 miliardi, a totale carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione di dette risorse abbia luogo per 9 miliardi nell'anno 1988, per 2 miliardi nel 1989 e per 6 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

III - COORDINAMENTO, INDIRIZZO E VIGILANZA

III.1. Ai fini dell'attuazione del presente piano è istituito, nell'ambito dell'intesa Stato/Regione, un "Comitato di Coordinamento". Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri dell'Ambiente, con funzione di Vice Presidente, per il Coordinamento della Protezione Civile, dell'Agricoltura e delle Foreste, per i Beni Culturali e Ambientali, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dei Lavori Pubblici, delle Partecipazioni Statali e della Sanità, nonchè dal Presidente della Giunta Regionale, dagli Assessori Regionali competenti e dai Presidenti delle Province di Milano, Como, Varese e dal Sindaco di Milano. Il Comitato è assistito da tecnici nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Amministrazioni rappresentate nel Comitato.

III.2. Spetta al Comitato:

a) controllare la rispondenza al piano dei programmi attuativi, coordinando i tempi e i modi di attuazione e, ove non indicato

dal presente piano, stabilendo nel rispetto delle competenze fissate dalla legge, l'ente o il soggetto incaricato dell'attuazione dei singoli interventi;

b) coordinare i tempi, i criteri,nonchè gli standards progettuali relativi agli interventi previsti dal piano;

c) assicurare la rispondenza al piano della procedura di utilizzazione dei contributi disponibili, nonchè delle procedure di finanziamento degli interventi;

d) proporre al Ministro dell'Ambiente ed alla Regione, secondo le rispettive competenze e in conformità alla legislazione in vigore, la statuizione dei criteri vincolanti cui dovranno attenersi gli enti gestori delle opere, ivi compresi i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe e dei prezzi pubblici connessi a tale gestione, anche al fine di assicurare l'acquisizione delle risorse necessarie all'attuazione del presente piano;

e) verificare l'andamento dell'attuazione del piano e dei singoli interventi, segnalando alle autorità competenti eventuali carenze e ritardi e richiedendo l'attivazione degli interventi sostitutivi necessari;

f) segnalare alle competenti autorità esigenze di riorganizzazione degli ambiti territoriali e delle forme di gestione degli interventi e dei servizi, proponendo l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legislazione in vigore, ivi compresa la costituzione di consorzi coattivi tra enti locali;

g) sovrintendere alla gestione del sistema informativo integrato

relativo al presente piano e alla sua attuazione;

h) svolgere ogni altro compito di assistenza agli Enti e ai soggetti competenti necessario per l'attuazione del presente piano o affidato ad esso dal Ministro dell'Ambiente o dalla Regione Lombardia;

i) presentare al Ministro dell'Ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, anche ai fini della predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente, indicando altresì le eventuali esigenze di modifica del presente piano che saranno approvate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

IV - FINANZIAMENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE OPERE

IV.1. Strumenti operativi

IV.1.1. Quale strumento operativo per il finanziamento, la realizzazione e gestione delle opere, lo Stato e la Regione promuovono la costituzione di una Società per azioni, al cui capitale, oltre a soggetti privati, partecipano in maggioranza la Regione medesima, gli Enti di gestione delle partecipazioni statali o Società a partecipazione prevalente dello Stato ed, eventualmente, gli Enti Locali rappresentati nel Comitato di Coordinamento di cui alla precedente sezione e i loro consorzi nonchè le Aziende municipalizzate operanti nell'area. La Società ha per oggetto il finanziamento,

3 — Libreria. - *S. ord. n. 2 alla G.U. n. 199.*

la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere previsti dal presente piano.

IV.1.2. Il Ministro dell'Ambiente e la Regione stipuleranno con detta società una convenzione per l'affidamento ad essa del compito (da svolgere in conformità agli indirizzi del Comitato di Coordinamento) di assicurare la provvista di finanziamenti per gli interventi previsti dal presente piano,anche mediante intese e convenzioni con gli enti finanziatori;

- potranno stipulare, altresì, d'intesa con le Amministrazioni interessate agli interventi convenzioni per l'affidamento alla stessa società di compiti concernenti la progettazione, la realizzazione e gestione:

a) del sistema permanente di controllo della qualità dell'ambiente e della attuazione del presente piano;

b) di interventi di competenza dello Stato o della Regione Lombardia, di portata particolarmente rilevante o aventi rilievo di sistema ai fini della attuazione del presente piano e indicati come tali nelle tabelle allegate, nonchè di eventuali interventi che si rendano necessari a seguito dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'Ambiente e della Regione.

La Società predetta potrà altresì assumere in concessione, in conformità alla legislazione vigente, altri interventi previsti dal presente piano.

IV.1.3. Per l'attuazione degli interventi direttamente affidati alla società in base alle convenzioni di cui al precedente punto 2, la società medesima può procedere all'affidamento delle opere e

dei servizi, previo confronto concorrenziale sulla base dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1°, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, salvo che per le quote di interventi finanziate con risorse non provenienti dal bilancio dello Stato, della Regione, o di altri Enti Pubblici.

IV.1.4. Il capitale sociale iniziale è fissato in 10 miliardi.

Lo Statuto della società prevederà:

- la nomina ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del Codice Civile, da parte del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione, del Presidente e di due componenti del Consiglio di Amministrazione della società;
- la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 5 anni;
- un numero di componenti del predetto Consiglio, non inferiore a 3 e non superiore a 11.

IV.2. <u>Procedure di accelerazione delle opere</u>

IV.2.1. Tutte le opere e gli interventi previsti dal presente piano sono dichiarati di "rilevante interesse", ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Restano ferme le procedure di intesa tra Stato e Regione previste dall'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per le opere di competenza statale.

IV.3. Finanziamenti e loro coordinamento

IV.3.1. Il finanziamento delle opere previste dal piano, a carico del bilancio dello Stato per gli anni 1989 e seguenti, è subordinato alle determinazioni delle legge finaziaria 1989. Le modalità di copertura dei fabbisogni finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti dal presente piano, sono indicate tentativamente nell'annesso 2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro dell'Ambiente predispone, d'intesa con il Ministro del Bilancio e della programmazione economica, quale allegato alla Relazione previsionale programmatica, un programma finanziario per il coordinamento per le spese destinate al disinquinamento del bacino idrografico del Lambro, Olona e Seveso, di tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

IV.3.2. L'assegnazione di contributi e finanziamenti, a carico del bilancio dello Stato, quale che sia l'amministrazione competente, nonchè a carico del bilancio della Regione Lombardia, destinati a opere e interventi previsti dal presente piano deve avvenire su parere del Comitato di Coordinamento.

IV.3.3. La SpA di cui alla precedente Sezione IV, nello svolgimento dei suoi compiti, dovrà coordinare le decisioni di finanziamento nell'ambito del piano medesimo. Dette decisioni dovranno essere concordate con il Comitato di Coordinamento e attuate anche attraverso la stipula di convenzioni con gli Enti e Istituti di cui al successivo comma.

IV.3.4. E' previsto che gli Istituti di credito abilitati siano autorizzati ad emettere apposite serie di obbligazioni per il finanziamento degli interventi previsti dal presente piano. L'utilizzo del ricavato delle suddette emissioni obbligazionarie sarà regolato da apposita convenzione.
Con successiva norma di legge sarà disciplinata la concessione della garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse per il finanziamento del presente piano.
In particolare sarà previsto che il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, può concedere la suddetta garanzia nei limiti ed alle condizioni stabilite, con proprio decreto, dallo stesso Ministro del tesoro.

IV.3.5. E' concessa, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nello Stato di Previsione della spesa del Ministro del Tesoro, la copertura del rischio di cambio, nel caso di prestiti esteri stipulati nel finanziamento di interventi previsti dal presente piano.

IV.4. Personale

Per eventuali esigenze di assunzione di personale da parte degli enti competenti per la gestione delle opere e dei servizi previsti dal presente piano e per la relativa attività di vigilanza si provvederà, ove occorra, su segnalazione del Comitato di Coordinamento, nei modi di cui all'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze.

IV.5. Accelerazione finanziaria dell'attuazione del piano

Qualora con successivi provvedimenti legislativi vengano stanziate dallo Stato ulteriori risorse finanziarie per interventi rientranti nella tipologia di quelli previsti dal presente piano, la parte di tali risorse destinate al bacino idrografico in questione sarà utilizzata per accelerare l'attuazione del piano medesimo, anticipando le quote di spesa a carico dello Stato, previste dai precedenti punti, sugli esercizi successivi a quelli in cui tali risorse si rendano disponibili.

V - CONTROLLI

Gli enti titolari degli interventi previsti dal presente piano, nonchè gli enti ai quali compete ai sensi delle legislazione vigente l'attività di vigilanza e controllo nelle materie di cui ai settori di interventi del piano, sono tenuti a fornire informazioni sulla propria attività al Comitato di Coordinamento di cui alla precedente sezione III. In particolare, tali Enti predispongono annualmente un rapporto redatto secondo direttive che verranno emanate dal citato Comitato sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle attività di vigilanza e controllo svolte.
Il rapporto è trasmesso al Comitato di Coordinamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

TABELLA " A"

Elenco dei Comuni presenti nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale

PROVINCIA DI COMO

ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALBIOLO
ALSERIO
ALZATE BRIANZA
ANNONE BRIANZA
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE
AROSIO
ASSO
BARNI
BARZAGO
BARZANO'
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BINAGO
BOSISIO PARINI
BREGNANO
BRENNA
BULCIAGO
BULGARO GRASSO
CABIATE
CADORAGO
CAGLIO
CAGNO
CANTU'
CANZO
CAPIAGO INTIMIANO
CARBONATE
CARIMATE
CARUGO
CASATENOVO
CASLINO D'ERBA
CASMATE CON BERNATE
CASSAGO BRIANZA
CASSINA RIZZARDI
CASTELLO DI BRIANZA
CASTELMARTE
CASTELNUOVO BOZZENTE
CAVALLASCA
CERMENATE
CERNUSCO LOMBARDONE
CESANA BRIANZA
INVERIGO
LAMBRUGO
LASNIGO
LIMIDO COMASCO
LOCATE VARESINO
LOMAGNA
LOMAZZO
LONGONE AL SEGRINO
LUISAGO
LURAGO D'ERBA
LURAGO MARINONE
LURATE CACCIVIO
MAGREGLIO
MARIANO COMENSE
MERATE
MERONE
MISSAGLIA
MOLTENO
MONGUZZO
MONTANO LUCINO
MONTEVECCHIA
MONTICELLO BRIANZA
MONTORFANO
MOZZATE
NIBIONNO
NOVEDRATE
OGGIONO
OLGIATE COMASCO
OLGIATE MOLGORA
OLTRONA SAN MAMETE
ORSENIGO
OSNAGO
PADERNO
PARE'
PEREGO
PONTE LAMBRO
PROSERPIO
PUSIANO
REZZAGO
ROBBIATE
RODERO
ROGENO

CIRIMIDO
CIVATE
COLLE BRIANZA
COMO
COSTA MASNAGA
CREMELLA
CUGGIAGO
DOLZAGO
ELLO
ERBA
EUPILIO
FENEGRO'
FIGINO SERENZA
FINO MORNASCO
GALBIATE
GARBAGNATE MONASTERO
GIRONICO
GRANDATE
GUANZATE
ROVAGNATE
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SANTA MARIA HOE'
SENNA COMASCO
SIRONE
SIRTORI
SOLBIATE
SORMANO
SUELLO
TURATE
VALBRONA
VALMOREA
VERDERIO SUPERIORE
VERDERIO INFERIORE
VENIANO
VERTEMATE CON MINOPRIO
VIGANO'
VILLAGUARDIA

PROVINCIA DI MILANO

AGRATE BRIANZA
AICURZIO
ALBAIRATE
ALBIATE
ARCONATE
ARCORE
ARESE
ARLUNO
ASSAGO
BAREGGIO
BARLASSINA
BASIANO
BASIGLIO
BELLINZAGO LOMBARDO
BELLUSCO
BERNAREGGIO
BERNATE TICINO
BESANA BRIANZA
BIASSONO
BINASCO
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOLLATE
BORGHETTO LODIGIANO
BORGO S. GIOVANNI
BOVISIO MASCIAGO
BRESSO
BRIOSCO
BRUGHERIO
BUBBIANO
BUCCINASCO
BURAGO DI MOLGORA
LODI VECCHIO
MACHERIO
MAGENTA
MAGNAGO
MARCALLO CON CASONE
MARUDO
MASATE
MEDA
MEDIGLIA
MELEGNANO
MELZO
MESERO
MEZZAGO
MILANO
MISINTO
MONZA
MUGGIO'
MULAZZANO
NERVIANO
NOSATE
NOVA MILANESE
NOVATE MILANESE
NOVIGLIO
OPERA
ORIO LITTA
ORNAGO
OSSONA
PADERNO DUGNANO
PANTIGLIATE
PARABIAGO
PERO

BUSCATE
BUSNAGO
BUSSERO
BUSTO GAROLFO
CALVIGNASCO
CAMBIAGO
CAMPARADA
CANEGRATE
CAPONAGO
CARATE BRIANZA
CARNATE
CARPIANO
CARUGATE
CASALETTO LODIGIANO
CASALMAIOCCO
CASARILE
CASELLE LURANI
CASOREZZO
CASSANO D'ADDA
CASSINA DE PECCHI
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASTANO PRIMO
CASTIRAGA VIDARDO
CAVENAGO DI BRIANZA
CERIANO LAGHETTO
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRO AL LAMBRO
CERRO MAGGIORE
CESANO BOSCONE
CESANO MADERNO
CESATE
CINISELLO BALZAMO
COGLIATE
COLOGNO MONZESE
COLTURANO
CONCOREZZO
COBETTA
CORMANO
CORNAREDO
CORNATE D'ADDA
CORREZZANA
CORSICO
CUGGIONO
CUSAGO
CUSANO MILANINO
DAIRAGO
DESIO
DRESANO
GARBAGNATE MILANESE
GESSATE
GIUSSANO
GORGONZOLA
GRAFFIGNANA
GREZZAGO
PESCHIERA BORROMEO
PESSANO CON BORNAGO
PIEVE EMANUELE
PIEVE FISSIRAGA
PIOLTELLO
POGLIANO MILANESE
POZZO D'ADDA
POZZUOLO MARTESANA
PREGNANA MILANESE
RENATE
RESCALDINA
RHO
ROBECCHETTO CON INDUNO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
RODANO
RONCELLO
RONCO BRIANTINO
ROSATE
ROZZANO
SALERANO SUL LAMBRO
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
SAN DONATO MILANESE
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN GIULIANO MILANESE
SAN VITTORE OLONA
SAN ZENONE AL LAMBRO
SANTO STEFANO TICINO
SANT'ANGELO LODIGIANO
SEDRIANO
SEGRATE
SENAGO
SEREGNO
SESTO S.GIOVANNI
SETTALA
SETTIMO MILANESE
SEVESO
SOLARO
SORDIO
SOVICO
SULBIATE
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
TREZZANO ROSA
TREZZANO SUL NAVIGLIO
TREZZO D'ADDA
TRIBIANO
TRIUGGIO
TRUCAZZANO
TURBIGO
USMATE VELATE
VALERA FRATTA
VANZAGHELLO
VANZAGO MILANESE
VAPRIO D'ADDA
VAREDO

INVERUNO
INZAGO
LACCHIARELLA
LAINATE
LAZZATE
LEGNANO
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LIMBIATE
LISCATE
LISSONE
LIVRAGA
LOCATE DI TRIULZI
VEDANO AL LAMBRO
VEDUGGIO CON COLZANO
VERANO BRIANZA
VERNATE
VIGNATE
VILLA CORTESE
VILLANOVA DEL SILLARO
VILLASANTA
VIMERCATE
VIMODRONE
VITTTUONE
VIZZOLO PREDABISSI
ZIBIDO S.GIACOMO

PROVINCIA DI PAVIA

BASCAPE'
CHIGNOLO PO
LANDRIANO
MAGHERNO
MARZANO
MIRADOLO TERME
TORRE D'ARESE
TORREVECCHIA PIA
VILLANTERIO

PROVINCIA DI VARESE

ALBIZZATE
ARCISATE
ARSAGO SEPRIO
BESNATE
BRUNELLO
BUSTO ARSIZIO
CAIRATE
CANTELLO
CARDANO AL CAMPO
CARNAGO
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CASORATE SEMPIONE
CASSANO MAGNAGO
CASTELLANZA
CASTELSEPRIO
CASTIGLIONE OLONA
CASTRONNO
CAVARIA CON PREMEZZO
CISLAGO
CLIVIO
FAGNANO OLONA
FERNO
GALLARATE
GAZZADA SCHIANNO
GERENZANO
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
GORNATE OLONA
INDUNO OLONA
JERAGO CON ORAGO
LONATE CEPPINO
LONATE POZZOLO
LOZZA
MALNATE
MARNATE
MORAZZONE
OGGIONA CON SANTO STEFANO
OLGIATE OLONA
ORIGGIO
SALTRIO
SAMARATE
SARONNO
SOLBIATE ARNO
SOLBIATE OLONA
SUMIRAGO
TRADATE
UBOLDO
VARESE
VEDANO OLONA
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VIGGIU'

TABELLA "B"

SETTORE: TUTELA DELLE ACQUE
Approvvigionamento idropotabile

INTERVENTI APPROVATI

	Descrizione	Titolarità	Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
				1988		1989		1990		1991		1992	
				Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1.	Realizzazione di potabilizzatori mobili installati su autotreno a multivalenza e strutture fisse per stoccaggio mezzi filtranti e ricovero mezzi operativi	Reg. Lombardia (*)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Installazione di potabilizzatori in Comuni dell'Alto Milanese	Comuni o loro Consorzi	20	4	6	-	5	-	5	-	-	-	-
3.	Installazione di potabilizzatori in Comuni dell'area meridionale del bacino Lambro	Comuni o loro Consorzi	9	2	3	-	2	-	2	-	-	-	-
4.	Installazione di potabilizzatori nelle aree meridionali delle province di Varese e Como e nella provincia di Pavia	Comuni o loro Consorzi	14	3	4	-	4	-	3	-	-	-	-

5.	Bonifica artificiale di falde inquinate nella fascia settentrionale della Provincia di Milano e nella fascia meridionale delle province di Como e Varese	Reg. Lombardia	(*)	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
6.	Reperimento di fonti idriche alternative mediante captazione di falde profonde nelle zone di cui al precedente punto 5.	Reg. Lombardia	(*)	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
7.	Utilizzo selezionato delle risorse idriche (acquedotto ind.le del comasco)	Consorzio		7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Approvvigionamento idrico sotterraneo alternativo per i comuni della parte meridionale dell'area Lambro	Reg. Lombardia	(*)	80	2	10	20	10	10	28	-	-	-	-
9.	Reperimento di risorse idropotabili alternative e integrative da acque superficiali:	Reg. Lombardia	(*)											
	. per studi e fattibilità		2		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	. per condotte idriche		228											
	. per potabilizzatori		200	574	5	20	28	179	10	162	10	100	10	50
	. per reti di adduzione agli acquedotti comunali		146											

10. Opere di allacciamento e interconnessione tra le reti acquedottisti che comunali	Reg. Lombardia (*)	175	-	-	35	-	40	-	50	-	50	-
		900	25	50	95	200	60	200	60	100	60	50

(*) Intervento avente rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

TABELLA "C"

SETTORE: TUTELA DELLE ACQUE
Disinquinamento acque superficiali

INTERVENTI APPROVATI

	Descrizione	Titolarità	Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
				1988		1989		1990		1991		1992	
				Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1.	Raddoppio potenzialità impiantodi depurazione, strutture servizi e trattamento fosse biologiche	Consorzio Appiano Gentile	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
2.	Adeguamento e ristrutturazione impianto	Consorzio Livescia	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
3.	Completamento e ampliamento impianto di Mariano Comense a 120.000 a.e., completamento e ampliamento impianto di Nibbionno a 60.000 a.e., completamento collettori consortili	Consorzio Valsorda e Bevere	32,6	-	-	10	22,6	-	-	-	-	-	-

4. Ampliamento Impianto a 180.000 a.e., completamento collettori consortili	Consorzio Alto Lambro	23,8	-	-	8	15,8	-	-	-	-	-	-
5. Completamento costruzione impianto (digestione fanghi e filtrazione su sabbia), completamento collettori	Consorzio Alto Seveso	4,7	-	-	1,5	3,2	-	-	-	-	-	-
6. Completamento impianto (secondo lotto) e ampliamento a 196.000 a.e., completamento collettori	Consorzio Sud Seveso Comasco	6,6	-	-	2,2	4,4	-	-	-	-	-	-
7. Completamento e ampliamento impianto a 90.000 mc/g, completamento collettori	Consorzio Lura	42,5	-	-	-	-	8	16	6	12,5	-	-
8. Completamento rete collettori consortili e ristrutturazione sfioratori di piena	Consorzio Alto Lura	2,1	-	-	0,7	1,4	-	-	-	-	-	-
9. Completamento impianto - sezione disitratazione fanghi	Consorzio Valmorea	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
10. Raddoppio impianto da 7000 a.e. a 14.000 a.e. e completamento collettori consortili	Consorzio Lago Montorfano	2,3	-	-	0,6	1,7	-	-	-	-	-	-
11. Completamento impianto a 60.000 a.e. e completamento collettori	Consorzio Brianza Sud Orientale	2,5	-	-	0,6	1,9	-	-	-	-	-	-

12. Realizzazione impianto potenzialitá 50.000 a.e. e collettori consortili	Consorzio Merate	14	-	-	2	3	-	-	3	6	-	-
13. Completamento collettori	Comune Casatenovo	1,5	-	-	0,5	1	-	-	-	-	-	-
14. Completamento unitá impianto e collettori consortili	Consorzio Rio Torto	12,8	4	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-
15. Completamento unitá impianto e collettori consortili	Consorzio Alto Lambro Milanese	10	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-
16. Completamenti impianti - Vimercate (da 65.000 a.e. a 140.000 a.e.) - Trucazzano (da 110.000 a.e a 260.000 a.e.) - Cassano (da 90.000 a.e. a 160.000 a.e.) e completamento collettori consortili	Consorzio Nord/Est Milano	58,4	-	-	4,5	5,9	5	20	5	13	-	5
17. Completamento impianto di Peschiera Borromeo (completamento linea fanghi e secondo lotto da 316.000 a.e.) e completamento collettori consortili	Consorzio Acqua Potabile Est Milano	52,5	16	-	-	36,5	-	-	-	-	-	-

18. Impianto di depurazione di Tribiano da 50.000 a.e. e relativi collettori consortili	Consorzio Acqua Potabile Est Milano	12	-	-	4	8	-	-	-	-	-	-
19. Completamento terza linea impianto per 165.000 a.e. e completamento collettori; opere accessorie relative agli impianti di Bareggio/Cornaredo	Consorzio Magentino	33,5	-	-	2	4	4	8,5	5	10	-	-
20. Completamento impianti schema consortile - quarta linea di Assago, potenziamento di Rozzano da 90.000 a.e a 110.000 a.e., secondo lotto di Lacchiarella, terzo lotto di Trezzano, raddoppio di Binasco, terzo lotto di Locate Triulzi, secondo lotto di S. Giuliano , opere accessorie a Melegnano, collettori consortili	Consorzio Sud Milanese	93,8	-	-	-	-	5	15	10	35	7	21,8
21. Completamento impianto di depurazione di Vernate (fino a 20.000 a.e.) e reti collettori	Consorzio Sud Milanese	9,5	-	-	-	-	-	-	3	6,5	-	-
22. Completamento e ampliamento impianti di Varedo, Bresso, Canegrate, Pero, fino a 1.440.000 a.e.	Consorzio Nord Milano	100,5	-	-	-	-	10	30,5	13	40	-	7

23.	Completamento impianto S. Angelo Lodigiano e collettore di Sergano	Consorzio Basso Lambro	2,3	-	-	0,8	1,5	-	-	-	-	-	-
24.	Impianti e collettori relativi agli schemi di Salerano, Villanterio, Miradolo, Caselle Lurani, per un totale di 57.000 a.e.	Consorzio Basso Lambro	20	-	-	-	-	-	-	5	15	-	-
25.	Costruzione degli impianti e collettori al servizio dell'area milanese di Nosedo e Ronchetto delle rane per una popolazione equivalente di circa 2.700.000 abitanti.	Comune Milano	556	32	100	48	98	-	198,0	-	80	-	-
26.	Costruzione collettori zona industriale	Comune di Parabiago	1,5	-	-	0,5	1	-	-	-	-	-	-
27.	Raddoppio impianto di depurazione e completamento rete fognaria	Comune di Nerviano	3,3	-	-	1	2,3	-	-	-	-	-	-
28.	Ampliamento impianto di depurazione e completamento rete fognaria	Comune S. S.Giovanni	47	-	-	-	-	-	-	-	-	15	32

29. Ampliamento impianti e completamento reti collettori relativi ai seguenti schemi: Pravaccio, Cairate, Olgiate, Viggiù, Cantello (ampliamento totale da 210.000 a.e. a 410.000 a.e.)	Consorzio Olona	49,6	-	-	-	-	5	8	-	-	12	24,6
30. Impianto di depurazione di Gornate (82.000 a.e.) e relativi collettori	Consorzio Olona	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12,5
31. Raddoppio impianto di Origgio (da 50.000 a.e. a 100.000 a.e.) e completamento collettori consortili	Consorzio Bozzente	13	-	-	4	9	-	-	-	-	-	-
32. Completamento impianto di S. Antonino Ticino da 420.000 a.e. a 650.000 a.e. e sistema collettori nord Gallarate	Consorzio Arno, Rile, Tenore	58	19	-	-	39	-	-	-	-	-	-
33. Impianti trattamento liquami di fosse biologiche e pozzetti stradali da installarsi presso impianti di depurazione consortili	Consorzi di competenza	30	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-
34. Completamento fognature comunali al servizio del 14% della popolazione dell'area	Comuni di competenza	360	-	-	29,9	60	30	60	20	83	30	47,1

35. Stazioni di pompaggio, condotte di mandata, bacini di bilanciamento e rifasamento per 25 impianti con immissione acque depurate in canali irrigui esistenti e/o acquedotti industriali	Reg. Lombardia (*)	69	-	-	-	-	-	20	-	49	-	-
36. Smaltimento e depurazione dei rifiuti liquidi dei territori dei Comuni di Paderno, Robbiate, Verderio inferiore e Verderio superiore (completamento)	Consorzio dei Comuni di Paderno, Robbiate, Verderio inferiore e Verderio superiore	5,2	-	-	2	2	-	1,2	-	-	-	-
		1754	71	100	123	350	70	400	70	350	70	150

(*) Intervento avente rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

TABELLA "D"

SETTORE: TUTELA DELLE ACQUE
Difesa e sistemazione idraulica

INTERVENTI APPROVATI

DA DEFINIRSI DA PARTE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

TABELLA "E"

SETTORE: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

INTERVENTI APPROVATI

	Descrizione	Titolarità	Costo (1) (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
				1988		1989		1990		1991		1992	
				Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1.	Potenziamento impianto esistente: Impianto di selezione (potenzialità 310 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialità 250 t/g)	Comune di Como	15	-	-	2,5	5	2,5	5	-	-	-	-
2.	Potenziamento impianto esistente Impianto di selezione (potenzialità 340 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialità 240 t/g)	Cons. Valmadrera	8	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2

3.	Nuovo impianto: Impianto di selezione (potenzialitá 210 t/g) Impianto di compostaggio (potenzialitá 200 t/g) Impianto di produzione RDF (potenzialitá 80 t/g) Stoccaggio e combustore RDF (potenzialitá 45 t/g)	Comune di Cucciago	40	-	-	-	-	-	-	8	11	8	13
4.	Nuovo impianto: Impianto di selezione (potenzialitá 180 t/g) Impianto di compostaggio (potenzialitá 380 t/g)	Cons. Lodigiano	30	-	-	-	-	-	-	6	8	6	10
5.	Nuovo impianto: Impianto di selezione (potenzialitá 180 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialitá 140 t/g)	Cons. S. Rocco al Pto	30	-	-	-	-	-	-	6	8	6	10
6.	Potenziamento impianto esistente: Impianto di selezione (potenzialitá 850 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialitá 360 t/g)	Cons. di Desio	50	-	-	8,5	14	8,5	19	-	-	-	-
7.	Potenziamento impianto esistente: Impianto di selezione (potenzialitá 1240 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialitá 950 t/g)	Comune di Milano	95	-	-	16,5	25	16,5	37	-	-	-	-

8. Potenziamento impianto esistente: Impianto di selezione (potenzialitá 620 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialitá 480 t/g)	Comune di Milano	10	-	-	2	3	2	3	-	-	-	-
9. Nuovo impianto: Impianto di selezione (potenzialitá 500 t/g) Impianto di compostaggio (potenzialitá 460 t/g) Impianto di produzione RDF (potenzialitá 170 t/g) Stoccaggio e combustore RDF (potenzialitá 140 t/g)	Comune di Milano	68	-	-	-	-	-	-	14	18	14	22
10. Potenziamento impianto esistente: Impianto di selezione (potenzialitá 150 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialitá 140 t/g)	Comune Abbiategrasso	25	-	-	4,5	8	4,5	8	-	-	-	-
11. Potenziamento Impianto esistente: Impianto di selezione (potenzialitá 210 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialitá 110 t/g)	Cons. Sesto S.Giovanni	43	-	-	7,5	12	7,5	16	-	-	-	-

12. Nuovo impianto: Impianto di selezione (potenzialitá 410 t/g) Impianto di compostaggio (potenzialitá 300 t/g) Impianto di produzione RDF (potenzialitá 190 t/g) Stoccaggio e combustore RDF (potenzialitá 110 t/g)	Consorzio Est Milano	46	-	-	-	-	-	-	10	11	10	15
13. Nuovo impianto: Impianto di selezione (potenzialitá 120 t/g) Impianto di compostaggio (potenzialitá 100 t/g)	Cons. Gaggiano/Zibido	14	-	-	2,5	4,5	2,5	4,5	-	-	-	-
14. Nuovo impianto: Impianto di selezione (potenzialitá 350 t/g) Impianto di compostaggio (potenzialitá 450 t/g)	Cons. Magentino	31	-	-	5,5	7,5	5,5	12,5	-	-	-	-
15. Nuovo impianto: Impianto di selezione (potenzialitá 220 t/g) Impianto di compostaggio (potenzialitá 350 t/g)	Consorzio Rho	32	-	-	-	-	-	-	6	10	6	10
16. Potenziamento impianto esistente Impianto di selezione (potenzialitá 600 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialitá 400 t/g)	Cons. ACCAM Busto A.	61	-	-	10,5	15	10,5	25	-	-	-	-

17. Nuovo impianto: Impianto di selezione (potenzialitá 440 t/g) Impianto di incenerimento (potenzialitá 170 t/g)	Comune di Varese	41	-	-	-	-	-	-	8	12	8	13
18. Discarica di Mozzate/Gorla (potenzialitá 1.200.000 t) Discarica di Cucciago (potenzialitá 1.000.000 t)	Consorzio Comuni	12	-	8	-	4	-	-	-	-	-	-
19. Discarica Valera Fratta (potenzialitá 656.000 t) Discarica Cavenago Adda) (potenzialitá 305.000 t) Discarica Vizzolo Predabissi (potenzialitá 600.000 t)	Consorzio Comuni	14	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-
20. Discarica Desio (potenzialitá 800.000 t)	Consorzio Desio											
Discarica di Cavenago Brianza (potenzialitá 480.000 t)	Cons. Est Milano											
Discarica di Bollate (potenzialitá 1.200.000 t)	Comune Bollate											
Discarica di Casorezzo (potenzialitá 500.000 t)	Comune Casorezzo											
Discarica di Trezzo D'Adda (potenzialitá 500.000 t)	Consorzio Est/Mi	60	-	29	-	31	-	-	-	-	-	-
21. Discarica di Gerenzano 2 (potenzialitá 482.000 t)	Comune Gerenzano	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-

22. Piattaforme integrate interdipendenti pubbliche e private per il trattamento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi (n. 2 unità)	Reg. Lombardia (*)	200	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-
23. Opere di adduzione e piattaforme di trattamento e impianti di essicamento fanghi al servizio di tutta l'area	Reg. Lombardia (*)	100	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-
24. Integrazione impianti smaltimento RSU e assimilabili per il trattamento dei fanghi da impianti di depurazione acque	Comuni e Cons. Comuni	65	-	-	-	20	-	20	-	20	-	5
		1100	-	210	60	300	60	150	60	100	60	100

(*) Intervento avente rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

(1) Il fabbisogno è indicato al netto del FIO 86-87-88 ripartito a favore dei singoli impianti con deliberazione CIPE 12 maggio 1988 e della somma di 65 miliardi riferita all'area in oggetto, somma attribuita alla Regione ai sensi della legge 29 ottobre 1987, n. 441 art. 1 bis), in ordine alla quale la Giunta Regionale ha deliberato la graduatoria.

TABELLA "F"

SETTORE: BONIFICA DEI SUOLI INQUINATI

INTERVENTI APPROVATI

	Descrizione	Titolarità	Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
				1988		1989		1990		1991		1992	
				Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1.	Bonifica discarica di Gerenzano	Comune di Milano	35	15	-	10	-	10	-	-	-	-	-
2.	Bonifica di altri siti nelle province di Varese, Como e Milano	Reg. Lombardia (*)	115	-	-	36	-	28	-	28	-	23	-
3.	Bonifica di aree oggetto di spagliamento di liquami nel sud Varesino	Reg. Lombardia (*)	33	-	-	9	-	8	-	8	-	8	-
4.	Bonifica e sistemazione di vasche di disperdimento di liquami fognari	Reg. Lombardia (*)	17	-	-	5	-	4	-	4	-	4	-
			200	15	-	60	-	50	-	40	-	35	-

(*) Intervento avente rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

TABELLA "6"

SETTORE: RISANAMENTO ATMOSFERICO

INTERVENTI APPROVATI

	Descrizione	Titolarità		Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
					1988		1989		1990		1991		1992	
					Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1.	Censimento delle emissioni in atmosfera e piano di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria (intervento in corso 1,5 mld)	Reg. Lombardia		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Piano di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del DPCM 28 marzo 1983 n. 30 e del DPR 24 maggio 1988, n. 203	Reg. Lombardia	(*)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Intervento avente rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

TABELLA "H"

SETTORE: RISANAMENTO ACUSTICO

INTERVENTI APPROVATI

	Descrizione	Titolarità	Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
				1988		1989		1990		1991		1992	
				Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1.	Piano di interventi urgenti concernenti misure di difesa attiva e passiva dall'inquinamento acustico	Reg. Lombardia (*)	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-

(*) Intervento avente rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

TABELLA "l"

SETTORE: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AD ALTO RISCHIO

INTERVENTI APPROVATI

Descrizione	Titolarità	Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
			1988		1989		1990		1991		1992	
			Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1. Progetto esecutivo di rilocalizzazione del polo chimico di Pero e delle metodologie dei sistemi di disinquinamento e protezione ambientale degli insediamenti produttivi ad alto rischio, in particolare di quelli del polo chimico di Pioltello - Rodano	Reg. Lombardia (*)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Intervento avente rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

TABELLA "L"

SETTORE: AREE PROTETTE DI RILEVANZA NATURALISTICA

INTERVENTI APPROVATI

	Descrizione	Titolarità	Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
				1988		1989		1990		1991		1992	
				Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1.	Censimento delle risorse naturali presenti nell'area	Reg. Lombardia (*)	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2.	Acquisizione di aree ad elevato valore ambientale site nei parchi e nelle riserve regionali	Reg. Lombardia (*)	17	-	-	5	-	4	-	4	-	4	-
3.	Interventi di ripristino ambientale e di forestazione in aree degradate all'interno dei parchi e delle riserve regionali	Reg. Lombardia (*)	10	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-
4.	Realizzazione di opere e di infrastrutture di fruizione nei parchi e nelle riserve regionali	Reg. Lombardia (*)	30	-	-	6	-	8	-	8	-	8	-

5.	Interventi di valorizzazione ambientale e per la fruizione del "sistema dei Navigli"	Reg. Lombardia (*)	15	-	-	3	-	4	-	4	-	4	-
6.	Interventi di recupero ambientale e alla fruizione sociale di aree industriali dismesse	Reg. Lombardia (*)	25	-	-	5,5	-	6,5	-	6,5	-	6,5	-
			100	-	-	25	-	25	-	25	-	25	-

(*). Interventi aventi rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

TABELLA "M"

SETTORE: SISTEMAZIONE PERMANENTE CONTROLLO QUALITA' AMBIENTE E ATTUAZIONE PIANO

INTERVENTI APPROVATI

	Descrizione	Titolarità	Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
				1988		1989		1990		1991		1992	
				Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1.	Rete di monitoraggio della qualità dell'acqua; attuazione del programma regionale di censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Reg. Lombardia (*)	9	2,5	-	3	-	2	-	1,5	-	-	-
2.	Rete di telerilevamento e telecontrollo dei corsi d'acqua	Reg. Lombardia (*)	5	1	-	1	-	1	-	1	-	1	
3.	Rete agrometeorologica: integrazione nel sistema informativo della rete prevista per avere in tempo reale dati meteorologici	Reg. Lombardia (*)	3,5	-	-	1,5	-	2	-	-	-	-	-
4.	Catasto dei rifiuti: potenziamento del catasto regionale	Reg. Lombardia (*)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.	Avvio del catasto delle acque e collegamento con la rete qualitativa e quantitativa di controllo delle stesse	Reg. Lombardia (*)	9	0,5	-	2	-	2	-	3,5	-	1	-
6.	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria: ristrutturazione e potenziamento della rete esistente con ottimizzazione della localizzazione dei punti di misura e degli inquinanti da monitorare	Reg. Lombardia (*)	39	4	-	8	-	9	-	9	-	9	-
7.	Avvio del catasto delle emissioni in atmosfera e collegamento dello stesso con la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	Reg. Lombardia(*)	3	1,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-
8.	Istituzione di un sistema continuo di rilevazioni fonometriche per il controllo dei livelli di inquinamento acustico	Reg. Lombardia(*)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9.	Definizione degli standard per il trasferimento dei dati con valenza territoriale e ambientale e della struttura informatica e telematica modulare in grado di collegare on line differenti sistemi distribuiti sul territorio	Reg. Lombardia(*)	2,5	1,5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	Potenziamento della struttura informatica del Settore Ambiente ed Ecologia della Regione	Reg. Lombardia(*)	8	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-

11.	Organizzazione e supervisione della gestione dei sistemi informativi centrali e periferici (osservatori, banche dati, informatizzazione, cartografie tematiche, ...)	Reg. Lombardia(*)	32	3	-	5	-	7	-	8	-	9	-
12.	Organizzazione e gestione di un sistema esperto degli interventi nel loro complesso, inteso al controllo, verifica e certificazione degli effetti sul territorio e all'aggiornamento tempestivo del Piano	Reg. Lombardia(*)	26	3	-	5	-	5	-	5	-	8	-
	degli interventi	Reg.Lombardia (*)	140	19	-	31	-	30	-	30	-	30	-

(*) Interventi aventi rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

TABELLA "I"

SETTORE: FORMAZIONE DEL PERSONALE

INTERVENTI APPROVATI

	Descrizione	Titolarità	Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
				1988		1989		1990		1991		1992	
				Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1.	Valutazione del fabbisogno del personale specialistico da adibire a mansioni direttive, operative e di supporto in tutti i settori di intervento previsti dal Piano, con particolare riferimento al controllo della qualità ambientale e dell'attuazione del Piano	Reg. Lombardia (*)	1,5	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
2.	Organizzazione e realizzazione dei corsi specifici necessari per la formazione di personale addetto alle attività di gestione e di controllo	Reg. Lombardia (*)	55	2	-	12,5	-	13,5	-	13,5	-	13,5	-

3. Assistenza al personale formato nell'espletamento delle attività e mansioni affidate	Reg. Lombardia (*)	1,5	-	-	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
4. Attuazione di interventi per assicurare la continuità della formazione in relazione alla dinamica delle tecnologie e alla modificazione delle figure professionali	Reg. Lombardia (*)	7	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-
		65	3	-	14	-	16	-	16	-	16	-

(*) Interventi aventi rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

TABELLA "O"

SETTORE: INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

INTERVENTI APPROVATI

Descrizione	Titolarità	Costo (mld)	Temporizzazione degli interventi e reperimento delle risorse									
			1988		1989		1990		1991		1992	
			Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol	Stato	Titol
1. Predisposizione di monografie e relazioni tematiche sulle cause e sugli effetti degli interventi, opportunamente studiate ed articolate per renderne comprensibili i contenuti alla collettività e suscitare la partecipazione critica e il consenso dei cittadini	Reg. Lombardia (*)	2	0,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-

2. Organizzazione e supervisione di corsi e riunioni-dibattiti pubblici allo scopo di divulgare ed approfondire gli argomenti di informazione, selezionando i corsi ed i partecipanti a seconda degli argomenti, del grado di impegno, interesse, conoscenza e del livello di responsabilità	Reg. Lombardia (*)	2	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
3. Predisposizione e divulgazione attraverso i centri di riferimento per l'educazione ambientale di informazioni sul piano, sui singoli interventi, sugli effetti attesi; creazione di centri locali di educazione ambientale	Reg. Lombardia (*)	5	0,5	-	1,5	-	1	-	1	-	1	-
4. Interventi specifici diretti al mondo della scuola di ogni ordine e grado per suscitare la partecipazione attiva attorno a progetti di educazione ambientale	Reg. Lombardia (*)	7	0,5	-	3	-	1	-	1	-	1,5	-
5. Realizzazione di programmi di formazione dei formatori	Reg. Lombardia (*)	1	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-

6. Intervento di promozione del volontariato ecologico, condotte in accordo con le Associazioni protezionistiche e con gli Enti gestori del Servizio di Guardie Ecologiche Volontarie	Reg. Lombardia (*)	2	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
7. Coordinamento delle banche dati relative alla qualità dell'ambiente al fine della documentazione e della informazione del cittadino	Reg. Lombardia (*)	2	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
8. Attuazione della diffusione delle informazioni attraverso reti telematiche.	Reg. Lombardia (*)	3	-	-	1,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
9. Attuazione della diffusione delle informazioni attraverso i mass media	Reg. Lombardia (*)	5	0,5	-	2,5	-	1	-	1	-	-	-
		29	2	-	12	-	5	-	5	-	5	-

(*) Interventi aventi rilievo di sistema di cui alla Sezione IV.

ANNESSO 1

ELENCO DESCRITTIVO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE IN SEDE CIPE DELLE DISPONIBILITA' DEI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67, ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA a)

1. Settore: Approvvigionamento Idropotabile
   Attuazione dell'intervento di cui alla tabella "B" punto 1
   Costo dell'intervento: 4 miliardi

2. Settore: Disinquinamento acque superficiali
   Attuazione di uno stralcio dell'intervento elencato alla tabella "C" punto 32
   Costo dell'intervento stralcio: 19 miliardi

3. Settore: Bonifica suoli inquinati
   Attuazione di uno stralcio del'intervento elencato alla tabella "F" punto 1.
   Costo dell'intervento: 15 miliardi

4. Settore: Risanamento atmosferico
   Attuazione dell'intervento di cui alla tabella "G" punto 2
   Costo dell'intervento: 3 miliardi

5. Settore: Insediamenti produttivi ad alto rischio
   Attuazione dell'intervento di cui alla tabella "I" punto 1
   Costo dell'intervento: 6 miliardi

6. Settore: Sistema permanente di controllo qualità ambiente e attuazione piano
   Attuazione di stralci degli interventi elencati alla tabella "M"
   Costo degli interventi: 11 miliardi

7. Settore: Formazione del Personale
   Attuazione dell'intervento di cui alla tabella "N" punto 1.
   Attuazione di uno stralcio dell'intervento elencato alla tabella "Q" punto 2.
   Costo dell'intervento: 3 miliardi

8. Settore: Informazione ed educazione ambientale
   Attuazione di stralci degli interventi elencati alla tabella "O"
   Costo dell'intervento: 2 miliardi

ANNESSO 2

MODALITA' DI COPERTURA DEI FABBISOGNI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO DEL PIANO DI DISINQUINAMENTO DEL BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI LAMBRO, OLONA E SEVESO (MLD)

CAPITOLO DI SPESA / ANNO	1989	1990	1991	1992	TOTALE
1) FIO (riserva ambiente/bacino padano)	66	66[a]	66[a]	66[a]	264
2) Interventi disinquinamento dei fiumi del bacino padano (legge 67/1988, Tabella C)	200	254	250[b]	250[b]	954
3) Piani di disinquinamento (legge 67/1988, Tabella D)	63[c]	63[c]	63[c]	63[c]	252
4) Smaltimento rifiuti (legge 441/1987, artt. 1, 1 bis, 1 ter e 5)	126[d]	-	-	-	126
5) Sistema informativo (legge 67/1988, art. 18, comma 1, lettera e)	8[e]	8[e]	8[e]	8[e]	32
6) Difesa del suolo (legge 67/1988, Tabella C)	-	25[f]	79[f]	114[f]	218
TOTALE	463	416	466	501	1846

Note:

a) Assumendo che, a politica invariata, la riserva FIO Ambiente per il bacino padano, pari a 200 miliardi di lire per il 1989, resti invariata per il 1990, 1991 e 1992.

b) Assumendo che, a politica invariata, gli stanziamenti per gli interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano previsti in lire 750 miliardi per il 1990, continuino ad essere erogati in eguale misura nel 1991 e 1992.

c) Assumendo che gli stanziamenti assegnati al bacino del Lambro nel 1988 restino inalterati per il quadriennio 1989 - 1992. Ciò richiederà una rideterminazione in aumento degli stanziamenti in Tabella D che potrà essere esattamente quantizzata solo dopo l'elaborazione dei piani di disinquinamento della provincia di Napoli e del bacino idrografico del Bormida.

d) Assumendo che, a politica invariata, gli interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, finanziati per 1400 miliardi di lire dalla legge 441/1987 per il 1988, siano rifinanziati nel 1989.

e) Assumendo che, a politica invariata, gli stanziamenti per il sistema informativo, previsti in lire 70 miliardi per il 1988, continuino ad essere erogati in eguale misura nel quadriennio 1989 - 1992.

f) Assumendo che, a politica invariata, gli stanziamenti per la difesa del suolo, previsti in 1450 miliardi di lire per il 1990, continuino ad essere erogati in eguale misura nel 1991 e 1992.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è il seguente:

«Art. 7. — 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati «aree ad elevato rischio di crisi ambientale».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri».

— Il D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, reca: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

— Il testo dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), è il seguente:

«Art. 14. — 1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21 il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle amministrazioni interessate.

3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.

4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)* dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Per le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.

7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.

8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorchè concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 e del 22 febbraio 1985 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto cónto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2.

10. È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:

a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.

11. È autorizzata la spesa di 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziativa di educazione ambientale presentati da amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziate.

12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

13. Il contingente di personale comandato previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a 50 unità.

14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica».

— Il testo dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è il seguente:

«34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalità ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili».

— Il testo dell'art. 18, comma 1, lettere *a), b)* ed *e)*, della citata legge n. 67/1988, è il seguente:

«1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella *D* della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

(omissis).

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi».

Nota all'art. 4:

Il testo del comma 4 dell'art. 18 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«4. Gli interventi di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

Note al punto I:

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca: «Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Nota al punto II.5.1:

Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del D.P.R. n. 203/1988 è il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione».

Nota al punto IV.1.3:

Il testo dell'art. 24, primo comma, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea), come modificato dall'art. 2 della legge n. 687/1984 e dall'art. 9 della legge n. 80/1987, è il seguente:

«Gli appalti di cui all'art. 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

(omissis);

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendiconto ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita».

Note al punto IV.2.1:

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«Art. 27. — 1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su delibera del Consiglio dei Ministri, di preminente interesse nazionale, nonché per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonché per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del Ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, province e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di «rilevante interesse» dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere sono adottati o motivatamente negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro novanta giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono

escluse dalle procedure di cui al presente comma la localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dell'amministrazione precedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perché ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza è convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti comparteci alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che è pubblicato con le modalità di cui all'art. 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata.

5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione precedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione precedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche».

— Il testo dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è il seguente:

«Art. 81 *(Competenze dello Stato)*. — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382/1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo.

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli inteventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari».

Nota al punto IV.4:

Si trascrive il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 24 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici — con esclusione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, nonché degli enti ed istituti di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 —, gli enti locali e le loro aziende, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonché quelle di cui all'art. 6, comma 11, lettera *i)*, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidità superiore al 50 per cento. La visita è disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica».

88G0420

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652191) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.